



I soggetti dell'attività giuridica

La persona fisica

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

A- Nozioni introduttive: il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato

B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

**C- Interessi e rapporti di tipo personale
(libro I cod. civ.)**

**D- Interessi e rapporti di natura reale
(libro III cod. civ.)**

**E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria
(libro IV cod. civ.)**

**F- Gli strumenti di tutela
(libro VI cod. civ.)**



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

I SOGGETTI DI DIRITTO

In una data collettività vi sono individui, gruppi, enti, organizzazioni, istituzioni, ciascuno con propri bisogni, interessi desideri, ...

|

L'**ordinamento giuridico** è l'insieme delle regole per **ordinare** questa realtà, per prevenire o comporre ragionevolmente i possibili conflitti d'interessi

|

I destinatari di quelle regole, coloro che devono e/o possono tenere certi comportamenti o che subiscono i divieti dettati dalla legge si dicono "soggetti di diritto"

↓

SOGGETTI DI DIRITTO

=

DESTINATARI DELLE REGOLE CHE COMPONGONO
L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Soggetti di diritto

Centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive

Nel 1° libro del codice civile non vi è una definizione dei soggetti di diritto ma vi è una loro ripartizione in **due** grandi sottoinsiemi

Persone fisiche

Gli uomini

Persone giuridiche

Centri di interesse diversi dall'uomo singolo

Si tratta di enti diversi dall'uomo che godono di diritti come se fossero **persone**

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche

(artt. 1-10)

Titolo II Delle persone giuridiche

(artt. 11-42)

Titolo III Del domicilio e della residenza

(artt. 43-47)

Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta

(artt. 48-73)

Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)

Titolo VI Del matrimonio

(artt. 79-230)

Titolo VII Dello stato di figlio

(artt. 231-290)

[...]



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica



II- Le persone fisiche

1- Capacità giuridica e capacità di agire

2- I minori di età

3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

La capacità giuridica (o soggettività)

È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità (o attitudine) ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti giuridici.

Art. 1 cod. civ.

Nel nostro ordinamento spetta a chiunque nasca, senza distinzioni (art. 3 Cost.)

“la capacità giuridica si acquista con la nascita”


**oggi:
artt. 2, 3 e 22 Cost.**

Non sempre è stato così. In passato era soggetto di diritti solo chi aveva per esempio:

- Status civitatis* (non era uno straniero)
- Status libertatis* (non era schiavo o recluso)
- Status familiae* (apparteneva ad un certo ceto sociale)

La capacità giuridica

La capacità
giuridica si acquista
con la nascita e si
perde con la morte



NASCITA: si intende generalmente quando il
soggetto respira autonomamente

MORTE: cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo **(l. n. 578/1993)**

I diritti prima della nascita

**art. 1, comma 2°, c.c.:
subordinati alla nascita**

a- diritti patrimoniali: concepito

- ✓ art. 320 c.c.
- ✓ artt. 462 e 784 c.c.

non concepito

- ✓ artt. 462, comma 3°
e 784, comma 1°, c.c.

b- diritti non patrimoniali:

diritto alla **vita**, all'**integrità fisica**, alla **salute**?

- ✓ l. n. 194/1978 (su IVG)
- ✓ l. n. 40/2004 (sulla PMA)

La cessazione della capacità giuridica

Definizione giuridica della morte

- ✓ Sin dal 1975 e ora con la l. n. 578/1993:
definizione di “**morte cerebrale**”:
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
- ✓ Problema dei **trapianti di organi e tessuti** da «**cadavere**»:
l. n. 91/1999

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche

(art. 2)

(...)

Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

(artt. 315-342)

Titolo IX *bis* Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Titolo X Della tutela e dell'emancipazione (artt. 343-399)

[Titolo XI Dell'affiliazione e dell'affidamento
(artt. 400-403) (v. anche la disciplina speciale
sull'adozione dei minori)]

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (artt. 404-432)

(...)

LA CAPACITÀ DI AGIRE

È la capacità (attitudine) di compiere atti giuridici...

... validamente

l'atto dell'incapace non è
nullo ma annullabile

(art. 1425)

... con riguardo ai propri
interessi

un atto giuridico può essere
compiuto validamente da un
incapace di agire se questi
agisce in nome altrui e ha
capacità di intendere e
volere (art. 1389)

ART. 2 COD. CIV.: «con *la maggiore età* si acquista la capacità
di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa»

La capacità di agire di un maggiorenne può mancare o essere
limitata nei casi di:

- Interdizione
- Inabilitazione
- Amministrazione di sostegno

} **INCAPACITA'
LEGALE**



II- Le persone fisiche

1- Capacità giuridica e capacità di agire

2- I minori di età

3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

CAPACITÀ DI AGIRE

Si acquista con il compimento del 18°
anno di età

Eccezioni/Es.:

16 anni:

- ✓ opere dell'ingegno (l. dir. aut.)
- ✓ riconoscimento del figlio (250 c.c.)
- ✓ matrimonio, previa autorizzazione del tribunale (84 c.c.)

15 anni:

- ✓ capacità di prestare il proprio lavoro (art. 2 c.c. e l.spec.)

Interruzione della gravidanza della minorenne
(l. 194/1978)

La condizione giuridica del minore

Fino alla maggiore età, **il minore** è «**soggetto**» alla **responsabilità genitoriale** (artt. 315 ss. c.c.) o, se mancano i genitori, alla **tutela del tutore** (artt. 343 ss. c.c.)



**responsabilità
genitoriale**

**315 bis 316
320
357 e 358 c.c.**

La responsabilità genitoriale

- ✓ diritto/dovere di **mantenere, istruire ed educare i figli** (art. 30 Cost.; 147, 315 *bis*, 316, 337 *ter* c.c.)
- ✓ potere/dovere di **amministrare i beni dei figli** (art. 320 ss. c.c.)
- ✓ potere di **rappresentanza legale dei figli** (art. 320 c.c.)
- ✓ **usufrutto legale** sui beni del figlio (art. 324 ss. c.c.)

Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: art. 330-337 c.c.

- ✓ **decadenza (art. 330 c.c.)**

se i genitori violano o trascurano i loro doveri o abusano dei loro poteri con grave pregiudizio del figlio

- ✓ **altri provvedimenti limitativi (art. 333 c.c.):**

criterio guida: pregiudizio per il figlio

- ✓ **rimozione dall'amministrazione (art. 334 c.c.)**

Minore emancipato

- 390 c.c.: “il minore che ha contratto matrimonio”
- 392 c.c.: nomina di un **curatore**
- 394 c.c.:
 - ✓ **capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione**
 - ✓ per gli **atti di straordinaria amministrazione**: assistenza/integrazione della volontà del curatore ex art. 394 c.c.

Minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

art. 397 c.c.:

“piena” capacità di agire:

può compiere da solo anche gli atti che
eccedono l'ordinaria amministrazione

salvo

✓ art. 774, comma 2°, c.c.



II- La persona fisica

1- Capacità giuridica e capacità di agire

2- I minori di età

3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c.

incapacità naturale

- 428 c.c.

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c.

incapacità naturale

- 428 c.c.

Amministrazione di sostegno - Finalità

L'amministrazione di sostegno

(l. 9.1.2004, n. 6

che ha introdotto nel
libro I del c.c. il titolo
XII, capo I)

- Proteggere il soggetto **non autonomo** – cioè «privo in tutto o in parte di autonomia **nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana**» – con la **minore limitazione possibile della capacità di agire**
(artt. 1 l. n. 6/2004; 404 ss. c.c.)

Amministrazione di sostegno- Presupposti applicativi/ possibili beneficiari

art. 404 c.c.: «La persona che, per effetto di una **infermità** ovvero di una **menomazione fisica o psichica**, si trova nella **impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**, può essere **assistita** da un amministratore di sostegno, **nominato dal giudice tutelare** del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio»

1- «**impedimento**» (infermità o menomazione) fisico o psichico +

2- «**impossibilità**» di provvedere ai propri interessi parziale o totale; temporanea o permanente +

3- «**necessità**» per «adeguata protezione» (l. n. 6/2004 + 414 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti Poteri-doveri dell'a.d.s./ poteri del beneficiario

- **oggetto:** «cura della persona interessata» e/o «cura del patrimonio» (art. 405 c.c.);
- **tipo di potere:**
 - ✓ **rappresentanza** esclusiva/concorrente;
 - ✓ **assistenza** necessaria/facoltativa (art. 409 c.c.);
- **durata:** a tempo determinato/indeterminato (artt. 404, 405 c.c.)

Criteri: tenendo conto dei «bisogni e delle aspirazioni del beneficiario», compatibilmente con «gli interessi e le esigenze di protezione» (art. 407, co 2°; 408; 410 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti del provvedimento – «Seguito adeguato»

- ✓ Il giudice può sempre modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c.)
- ✓ L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice circa l'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.)
- ✓ Potere di controllo da parte del beneficiario stesso e delle persone a lui vicine (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)
- ✓ Potere/dovere di controllo da parte del p.m. e dei responsabili dei servizi sanitari e sociali competenti (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)

Amministrazione di sostegno

- Scelta dell'amministratore

art. 408. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene **con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi** della persona **del beneficiario**. L'amministratore di sostegno **può essere designato dallo stesso interessato** [...]. Nella scelta, il G.T. **preferisce, ove possibile**, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno **gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario**.

Il **g.t.**, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, **può** chiamare all'incarico di ads **anche altra persona idonea**, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (**persone giuridiche**)...

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c.

incapacità naturale

- 428 c.c.

Interdizione giudiziale ed inabilitazione

Interdizione giudiziale (artt. 414; 424 c.c.)

- **Presupposti:** 1- abituale infermità di mente; 2- che rende una persona incapace di provvedere ai propri interessi; 3- necessità della misura per adeguata protezione del soggetto
- **Effetti del provvedimento del giudice:** l'interdetto è **sostituito** dal tutore, con l'eccezione degli atti personalissimi

Inabilitazione (art. 415, 424 c.c.)

- **Presupposti:** 1- malattia mentale non grave; abuso di alcool o droga, prodigalità con gravi pregiudizi economici; handicap gravi in mancanza di sufficiente educazione; 2- che rende una persona non del tutto in grado di provvedere ai propri interessi; 3- necessità della misura per adeguata protezione del soggetto
- **Effetti del provvedimento del giudice:** l'inabilitato è **assistito** dal curatore negli atti di straordinaria amministrazione

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia. Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

- 404-413 c.c.

interdizione/inabilitazione

- 414-432 c.c.

incapacità naturale

- 428 c.c.

Incapacità naturale

incapacità naturale v. capacità legale

Incapacità, anche transitoria di “**intendere o di volere**”, cioè di **comprendere** il significato economico e giuridico della propria attività o di determinarsi corrispondentemente, di **provvedere** cioè **consapevolmente ai propri interessi**

mezzo di protezione **successivo** al compimento dell'atto pregiudizievole

Art. 428

- L'**atto** compiuto da un incapace di intendere e di volere è annullabile se comporta un pregiudizio per il soggetto incapace
- Il **contratto** concluso da un incapace di intendere e di volere è annullabile se risulta la malafede dell'altro contraente

Art. 2046

- Non è imputabile di un **fatto illecito** chi non aveva capacità di intendere e di volere nel momento in cui lo ha commesso

Incapacità legale di agire del maggiore d'età. Misure punitive

**Interdizione
legale
(art. 32 c.p.;
1441 c.c.)**

- **Pena accessoria** che segue automaticamente alla sentenza penale di condanna
- **Presupposto: condanna** all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 5 anni
- **Effetti:** privazione della capacità legale di agire per gli **atti patrimoniali tra vivi**



Le persone giuridiche



B- I soggetti dell'attività giuridica

I- Il problema della soggettività giuridica

II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

**Titolo I Delle persone fisiche
(artt. 1-10)**

**Titolo II Delle persone giuridiche
(artt. 11-42)**

**Titolo III Del domicilio e della residenza
(artt. 43-47)**

**Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta
(artt. 48-73)**

**Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)**

**Titolo VI Del matrimonio
(artt. 79-230)**

**Titolo VII Della filiazione
(artt. 231-290)**

Il problema della soggettività degli enti

Entità più complesse rispetto alle **persone fisiche**, quali **gruppi, organizzazioni, associazioni di categoria, istituzioni** in cui singoli individui si organizzano, si aggregano, uniscono forze, ecc.
(es.: lo Stato, la Regione Veneto, l'Università degli studi di Padova, la Fiat, Confindustria, la Fondazione Cariparo, Legambiente, l'Associazione Amici della bicicletta, etc.)

Il problema della soggettività degli enti

idea tradizionale di “**fictio**” (diritto medioevale): di fronte ad un insieme di singoli: **fingere/fare come se** ci si trovasse di fronte ad un nuovo e diverso soggetto

idea più moderna di “**creazione**” di un soggetto “artificiale” da parte dello **Stato**/legislatore

Oggi si riconosce la **realtà** delle **persone giuridiche**:
enti diversi dall’uomo che godono di diritti **come se** fossero persone

Attenzione:

- ✓ **La soggettività** di un gruppo o di una organizzazione si avvicina a quella degli uomini, ma **non è mai uguale**
- ✓ La possibilità di avere diritti e obblighi propri si riscontra **anche** in **gruppi** che **non hanno la qualità formale di persone giuridiche** (i **soggetti collettivi**)

Il problema della soggettività degli enti

Il legislatore liberale:


- ✓ concessione di questi vantaggi per lo più ai soggetti che assumevano iniziative economiche (cc.dd. “**enti profit**”);
- ✓ meno propenso ad estendere la personalità giuridica ad **enti non commerciali** (es.. associazioni, fondazioni)

cod. civ. 1942
(libro I v. libro V)

Cost. 1948
(artt. 2;
18, 19, 39, 49,
118, comma 4)

legislazione speciale
fino a **d. legis. n. 117/2017**
Codice del Terzo settore

Enti (art. 2 Cost.)



L'autonomia patrimoniale

- **Vantaggio pratico** del riconoscimento della soggettività giuridica agli enti collettivi:
 - ✓ **distinzione** tra **ente collettivo** e **singoli individui** che lo compongono

Es.: acquisto di beni; responsabilità per atto illecito; assunzione di obbligazioni; ecc.

L'autonomia patrimoniale

patrimonio dell'ente v. patrimonio dei singoli

- ✓ “perfetta” nelle **persone giuridiche**
- ✓ “imperfetta” negli **enti non riconosciuti**

Es.:

- associazioni non riconosciute:
artt. 36, comma 2°, 37, 38 c.c.;
- comitati: art. 41 c.c.

Codice civile
Libro I
Delle persone
e
della famiglia
(artt. 1-455)

Libro V Del lavoro
Titolo V e ss.
(artt. 2247 ss.)

DPR n. 361/2000

D.lgs. n. 117/2017

Costituzione
art. 2 Cost., ecc.

Codice civile (artt. 11-42)

Libro I, Titolo II Delle persone giuridiche

Capo I Disposizioni generali

Capo II Delle associazioni e delle fondazioni

Capo III Delle associazioni non riconosciute
e dei comitati

[enti non profit]

Libro V, Titolo V e ss. (artt. 2247 ss.)

[Enti volti all'esercizio di attività produttive]

**D.P.R. n. 361/2000, Norme per la
semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private
e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto**

**D. Legis. 3.7.2017, n. 117, Codice del terzo
settore**



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche**
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti**
- 4- L'attività degli enti collettivi**

LE PERSONE GIURIDICHE

- ☐ Associazioni
- ☐ Fondazioni
- ☐ Società per azioni (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata)



Questi enti possono acquisire la personalità giuridica, attraverso il riconoscimento

Riconoscimento significa

- negli enti non societari (associazioni, fondazioni), occorre che il Prefetto (o la Regione) ritengano che il patrimonio dell'ente sia adeguato allo scopo che esso intende perseguire (c.d. *sistema concessorio*)

Con il d.p.r. n. 361 del 2000, l'acquisto della personalità giuridica avviene anche per questi enti a seguito dell'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, previo controllo da parte di Prefettura o Regione

- negli enti societari, occorre che, sussistendo tutti i requisiti di legge, la società sia iscritta al Registro delle Imprese (c.d. *sistema normativo*)

Libro V c.c.:

- ✓ s.p.a. (2325 ss.)
- ✓ s.r.l. (2462 ss.)
- ✓ società in accomandita per azioni (2452 ss.)
- ✓ società cooperative (2511 ss.)

**Libro I:
Capo II
artt. 14 ss.**

**art. 1 DPR
n. 361/2000**

Riconoscimento delle persone giuridiche

enti non economici

sistema c.d. concessorio

- **art. 1, 3, 4, 7 d.p.r. n. 361/2000** (iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, subordinata all'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3°; v. anche **art. 22 d. legis. n. 117/2017**);

enti economici del libro V

sistema c.d. normativo

- mera verifica di legittimità (artt. 13, 2330, **2331**, 2454, 2463 C.C. ...)
- costituzione della società: con l'**iscrizione nel registro delle imprese** presso le Camere di commercio

Elementi costitutivi delle persone giuridiche

Elemento materiale

- persone fisiche
- patrimonio
- scopo

Elemento formale

- riconoscimento

Tipi di persone giuridiche

Non profit

Associazioni
Fondazioni

Profit

Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni)

ASSOCIAZIONE

- Nasce dall'accordo tra più persone (contratto plurilaterale) che convengono di collaborare per il raggiungimento di uno scopo di natura ideale
- È determinante la volontà degli associati
- Il controllo governativo è limitato alla sospensione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume

FONDAZIONE


- È un ente dotato di un patrimonio che il fondatore ha destinato ad uno scopo di pubblica utilità
- È determinante la volontà del fondatore
- È soggetta ad un maggiore controllo da parte dell'autorità governativa



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche**
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti**
- 4- L'attività degli enti collettivi**

SOGGETTI COLLETTIVI NON RICONOSCIUTI



La soggettività degli enti collettivi non riconosciuti.

L'esempio dell'associazione non riconosciuta

Pur non essendo personificati questi enti sono dotati di una specifica soggettività. E infatti:

- L'ente *sta in giudizio* nella persona di chi ne ha la presidenza o la direzione (art. 36)
- I singoli associati *non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso*, fin quando dura l'ente (art. 37)
- I creditori possono far valere le loro ragioni sul fondo comune; *risponde personalmente chi ha agito per l'associazione*, ma *non i soci come tali, né gli amministratori come tali* (art. 38) – **Autonomia patrimoniale imperfetta**



III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti**
- 2- Le persone giuridiche**
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti**
- 4- L'attività degli enti collettivi**

La capacità degli enti

capacità giuridica generale

titolarità di situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale e personale

- “Limiti” connaturati alla natura della persona fisica (es.: matrimonio, ma anche art. 979 c.c. sull’usufrutto);
- Limiti *ex lege*: eccezionali (es.: vecchio art. 17 e ancora 473 c.c.)

capacità di agire

potere di rappresentanza organica

- rapporto organico: immedesimazione

Denominazione e sede degli enti collettivi

persone giuridiche

- artt. 16, comma 1°, 46 c.c.

enti non riconosciuti

- artt. 19, 2° comma e 145, comma 2°, c.p.c. + 2659, comma 1°, n. 1, c.c.

L'estinzione della persona giuridica

✓ in generale:

art. 27 c.c. e 6, comma 1°, DPR 361/2000

✓ per le associazioni:

anche art. 21, comma 3°, c.c.

➤ **disciplina:** 29 ss. c.c.



L'identificazione della persona

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche
(artt. 1-10)

Titolo II Delle persone giuridiche
(artt. 11-42)

**Titolo III Del domicilio e della
residenza (artt. 43-47)**

Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta
(artt. 48-73)

Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)

Titolo VI Del matrimonio
(artt. 79-230)

Titolo VII Dello stato di figlio
(artt. 231-290)

[...]

Domicilio, residenza e dimora

dimora

residenza (art. 43, comma 2°, c.c.)

- il luogo in cui la persona **ha la dimora abituale**

domicilio (art. 43, comma 1°, c.c.)

- il luogo in cui una persona **ha stabilito** la sede principale dei suoi affari e interessi

sede delle persone giuridiche (art. 46 c.c.)

Il codice civile

Libro I Delle persone e della famiglia (artt. 1-455)

Titolo I Delle persone fisiche

(artt. 1-10)

Titolo II Delle persone giuridiche

(artt. 11-42)

Titolo III Del domicilio e della residenza

(artt. 43-47)

**Titolo IV Dell'assenza e della
dichiarazione di morte presunta**

(artt. 48-73)

Titolo V Della parentela e dell'affinità (artt.
74-78)

Titolo VI Del matrimonio

(artt. 79-230)

Titolo VII Dello stato di figlio

(artt. 231-290)

[...]

Scomparsa e dichiarazione di assenza

art. 48 c.c.: curatore dello scomparso

- scomparso: chi non da più notizie di sé
- ignoranza sull'esistenza della persona

art. 49 c.c.: dichiarazione di assenza

- (2 anni dall'ultima notizia)
- effetti giuridici: funzione principalmente conservativa del patrimonio dell'assente (artt. 50 ss. c.c.)

art. 56 c.c.: ritorno dell'assente

Dichiarazione di morte presunta

art. 58 ss. c.c.:

dichiarazione di morte presunta

- (di regola, 10 anni dall'ultima notizia)
- effetti patrimoniali conseguenti all'apertura della successione (art. 63 c.c.)
- possibilità per il coniuge di contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.)
- prova dell'esistenza (artt. 66 ss. c.c.)



I diritti della personalità

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

A- Il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato

B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

**C- Interessi e rapporti di tipo personale
(libro I cod. civ.)**

**D- Interessi e rapporti di natura reale
(libro III cod. civ.)**

**E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria
(libro IV cod. civ.)**

**F- Gli strumenti di tutela
(libro VI cod. civ.)**



Diritto privato I - Parte II

L'attività giuridica dei privati

A- Interessi e rapporti di tipo personale

(libro I c.c.)

B- Interessi e rapporti di natura reale

(libro III c.c.)

C- Interessi e rapporti di natura obbligatoria

(libro IV c.c.)

D- Gli strumenti di tutela

(libro VI c.c.)

**Il codice civile
Libro I**

**Titolo I Delle persone fisiche
(artt. 5-10)**

art. 5: atti di disp. del proprio corpo
artt. 6-9: diritto al nome
art. 10: diritto all'immagine

Costituzione

art. 2, 4, 13, 15, ecc.

**Consiglio d'Europa,
Convenzione europea
dei diritti dell'uomo,
1950**

artt. 2-16

**Carta dei diritti
fondamentali
dell'UE (2000-2007)**

Artt. 1-50

I diritti della personalità

Art. 2 Cost.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”


Interessi di **natura personale**; per lo più **diritti assoluti** (es. contrario: diritto all’assistenza morale coniugale, ex art. 143 c.c.)

Caratteristiche peculiari distintive:

- ✓ **innati** e coessenziali alla persona
- ✓ **intrasmissibili** (anche *mortis causa*:
→ si estinguono con il venir meno della persona)
- ✓ **irrinunciabili** e **limitatamente disponibili** dallo stesso titolare
- ✓ **inalienabili** e **imprescrittibili**

Integrità della persona, salute, autodeterminazione sul proprio corpo

artt. 5 c.c.; 3 Carta UE 2007; 2, 3, 13 e 32 Cost.; l. spec.

- 
- ✓ **diritto alla vita e inviolabilità del corpo** (art. 2 Cost.; CEDU)
 - ✓ **diritto alla salute** (artt. 32 Cost., 2043-2059; 2087 c.c.; 9 Stat. lav.; 2, d.lgs. n.206/2005)
 - ✓ **diritto alla integrità fisica e psichica** (art. 32 Cost.; legisl. speciale, inclusa la l. n. 164/1982; art. 3 Carta UE)
 - ✓ **diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo: donazione di tessuti e organi** (leggi speciali)
 - consenso informato** alle cure mediche (l. 833/1978; l. n. 219/2017)
 - rifiuto di cure salvavita** (l. n. 219/2017)

Nome ed immagine

artt. 2 e 22 Cost; 6-10, 16, 2563-2564 c.c.; l. dir. aut.

diritto al
nome

- ❑ segno distintivo dell'**identità della persona** (v. anche segni distintivi degli enti collettivi)
- ✓ **tutela inibitoria** (art. 7 c.c.):
richiesta giudiziale di cessazione del fatto lesivo, salvo **il risarcimento del danno** e la possibilità di ottenere **la pubblicazione della sentenza** in uno o più giornali

diritto all'
immagine

- ❑ segno distintivo dell'**identità della persona**:
diritto "sul proprio ritratto"
- ✓ **tutela inibitoria** (art. 96 l. dir. aut.):
richiesta giudiziale di **cessazione del fatto lesivo**, salvo **il risarcimento del danno**

Riservatezza e «vita privata»

artt. 2, 14 e 15 Cost.; 7 e 8 Carta UE 2007; 8 CEDU 1950; 10 c.c.; 93-98, 21 e 24 l. dir. aut.; 614, 616-620, 623 *bis* c.p.; d. lgs. n. 196/2003 (cod. in materia di protezione dei dati personali); reg. UE n. 679/2016



- ✓ diritto alla inviolabilità della propria intimità
- ✓ diritto al controllo sulle proprie informazioni (inclusa la tutela dei dati personali)

Integrità morale, autodeterminazione nelle libertà fondamentali, identità personale

- ✓ **diritto all'onore e alla reputazione**
(v. ingiuria e diffamazione: artt. 594 ss. c.p.)
- ✓ **dignità personale del lavoratore**
(artt. 2087 c.c.; 4-6 Stat. lav.)

- ✓ **libertà personale**, di circolazione, di riunione, di associazione, di fede religiosa, di manifestare il proprio pensiero ecc.
(artt. 15-21 Cost.; 1,8, 14 ss. Stat. Lav.; 9 ss. Carta UE 2007; 9 ss. CEDU 1950)

- ✓ **diritto all'identità personale** come
 - a) dir. ad una **corretta percezione sociale di sé** (da gp. anni settanta sul **dir. alla riservatezza**);
 - b) dir. ad una **corretta autopercezione di sé** (es. **identità genetica** nella l. sull'adozione)
 - c) dir. alla **realizzazione di sé** (es.: **identità sessuale** nella l. n.164/1982)